

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 31 GENNAIO 2023

**COMUNE DI MONSUMMANO TERME
(Provincia di Pistoia)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
SOCIALI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
MONSUMMANO TERME**

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 31 GENNAIO 2023

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 FINALITÀ

**Art. 3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ
COLTIVABILI**

Art. 4 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Art. 5 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Art. 6 MODALITÀ DI CONCESSIONE

Art. 7 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Art. 8 MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ORTO

Art. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 10 MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Art. 11 GRUPPO DI CONTROLLO

Art. 12 COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

Art. 14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 15 NORME FINALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento disciplinano la gestione da parte del Comune di Monsummano Terme degli orti urbani presenti sul territorio, la modalità di assegnazione in concessione d'uso e le modalità di utilizzo da parte dei concessionari.

ART. 2 FINALITÀ

Nell'ambito dei programmi di intervento finalizzati a mantenere le persone nel loro tessuto sociale e a favorire le attività senza fini di lucro e ricreative, di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, nonché al fine di dare attuazione agli obiettivi ed alle previsioni di riqualificazione territoriale di tipo ecologico ed ambientale, l'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, individua e destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale da concedere a titolo gratuito a favore di cittadini residenti.

ART. 3 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ COLTIVABILI

1. La suddivisione delle aree individuate ad orti urbani in unità coltivabili è determinata ed attrezzata dai competenti uffici comunali. Le unità coltivabili ovvero "orti urbani" hanno un ordine numerico prestabilito. Ogni orto urbano può avere una dimensione variabile, di regola compresa tra i 35 e i 70 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento individua il numero degli orti da assegnare e si riserva di concedere l'uso di uno o più orti, a cittadini che siano stati privati, per motivi di preminente interesse pubblico, del materiale possesso di appezzamenti di terreno, dai medesimi destinati ad orto domestico.
3. La Giunta Comunale, con apposito atto, si riserva altresì di individuare uno o più orti da assegnare in affidamento diretto, tramite ASL o Associazioni del privato sociale, per progetti di reinserimento o di sostegno sociale, previa sottoscrizione di specifica convenzione, che ne stabilisca finalità e condizioni.

ART. 4 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Gli orti sono concessi, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare a cittadini che:

- siano residenti nel Comune di Monsummano Terme da almeno 5 anni;
- abbiano un'età uguale o superiore a 18 anni;
- non siano agricoltori a titolo principale;
- non abbiano già in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreni agricoli posti nel territorio della Provincia di Pistoia;

ART. 5 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. All'assegnazione degli orti urbani si procede previa pubblicazione di un avviso pubblico, a cura del Dirigente del servizio competente, cui seguirà una graduatoria.
Nella redazione della graduatoria avranno priorità i pensionati e i cittadini con un'età uguale o superiore a 60 anni.

I titolari di una precedente concessione di orto, con regolare gestione della stessa, nel rispetto del regolamento vigente e collocati nella nuova graduatoria, hanno diritto di prelazione nell'assegnazione dell'orto, potendo optare per lo stesso lotto di cui erano precedentemente concessionari. Qualora si verificano situazioni di parità tra richiedenti, si procederà alla definizione della graduatoria con sorteggio.

2. La concessione, di durata triennale, verrà effettuata dal Dirigente mediante apposito atto e decorre dalla data di esecutività del suddetto provvedimento.

3. Qualora concluse le assegnazioni derivanti dall'avviso pubblico, risultino degli orti disponibili o, nei casi in cui l'Amministrazione comunale torni in possesso di uno o più orti, le concessioni successive potranno essere effettuate in base all'ordine di arrivo di nuove domande e verificando i requisiti si cui all'art. 4 fino ad esaurimento dei lotti a disposizione. In questi casi la scadenza della concessione coinciderà con la scadenza fissata per le concessioni effettuate in seguito all'avviso pubblico.

ART. 6 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Per la gestione degli orti sociali sarà stipulato un apposito atto di concessione tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto assegnatario.

2. L'assegnazione di ciascun lotto si perfeziona mediante la sottoscrizione di un apposito atto di concessione, a titolo precario e revocabile, motivatamente, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

3. È fatta salva, anche prima della scadenza convenuta, la possibilità di revoca motivata, da formalizzarsi con provvedimento espresso dal Dirigente competente, o la cessazione dell'uso dell'orto per rinuncia o decesso del concessionario.

4. La concessione viene a cessare automaticamente per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito del territorio comunale.

5. Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

6. In ogni atto di concessione dovrà essere fatto espresso richiamo, a conferma della loro applicazione, alle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 7 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. L'orto non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo. Il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli, né può locarlo a terzi.

2. Gli orti assegnati dovranno essere coltivati direttamente dai concessionari o loro familiari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita.

3. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. È comunque facoltà del coniuge o dei figli subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

ART. 8 MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ORTO

1. Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola. In ogni caso la produzione ricavata

non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

2. I cittadini cui vengono assegnati in concessione gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare:

- a) a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- b) a non recintare il lotto assegnato se non con una semplice delimitazione, da realizzarsi con soluzioni e tecniche che non precludano il normale deflusso delle acque e utilizzando materiali ecosostenibili;
- c) a non costruire o installare alcun tipo di struttura per la custodia degli attrezzi di lavoro per i quali può essere utilizzata una cassapanca di piccole dimensioni;
- d) a tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli ed eventuali fossi di scolo;
- e) a non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- f) a non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- g) a non accedere alla zona orti con auto o motocicli e ad utilizzare gli spazi appositamente predisposti per la sosta dei propri veicoli;
- h) a non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere, compresi i residui organici e vegetali e di qualunque altro genere prodotti all'interno degli orti;
- i) a non tenere cani o altri animali negli orti;
- j) a coltivare fiori in misura accessoria e marginale rispetto alle altre coltivazioni;
- k) a non piantare alberi da frutto, viti e arbusti vari;
- l) a non lavare autoveicoli, ciclomotori o altri motoveicoli nell'orto o nelle parti comuni;
- m) a non bruciare residui di vegetazione e sterpaglie.
- n) a pagare le spese generali legate alle utenze.

3. È fatto assoluto divieto di accedere agli orti dalle ore 22.00 fino alle 6.00 del mattino.

ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene revocata nei seguenti casi:

- inadempienza di una delle condizioni di cui all'articolo precedente;
- non rispetto degli impegni e/o mancato versamento delle quote e/o dei contributi che concorrono alle spese generali e di manutenzione delle parti comuni;
- danneggiamento dei beni assegnati;
- mancato utilizzo dell'orto;
- reiterati comportamenti non rispettosi dei corretti rapporti di vicinato;
- bruciamento di residui di vegetazione e sterpaglie non consentito;
- sub-concessione, di cui all'Art. 7.
- uso di prodotti chimici di cui al successivo Art. 10.

ART. 10 MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

1. Gli orti devono essere preferibilmente coltivati biologicamente.

2. È vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente.

ART. 11 GRUPPO DI CONTROLLO

1. Al fine di verificare il buon utilizzo degli spazi dati in concessione, l'Amministrazione Comunale prevede l'istituzione di un Gruppo di Controllo costituito da :

- n. 1 dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali;
- n. 2 dipendenti dell'Ufficio Lavori Pubblici;

2. Il Gruppo di Controllo ha il compito di:

- vigilare sulla corretta gestione delle aree assegnate, verificando il rispetto di quanto indicato nel precedente art. 8;
- rapportarsi con il Comitato di Partecipazione, di cui al successivo art.12 al fine di facilitare la conduzione degli orti stessi.

ART. 12 COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comitato di Partecipazione è composto da n. 5 persone, scelte ogni tre anni dai concessionari. Si rapporta con il Gruppo di controllo di cui all'art. 11 al fine di rappresentare le problematiche che possono insorgere nella gestione degli orti e formulare proposte organizzative, che potrebbero emergere nello svolgimento dell'attività suddetta.

2. Le competenze del Comitato di Partecipazione sono esclusivamente di carattere propositivo e consultivo.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, è a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

2. Ogni controversia o vertenza è deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dal concessionario ed uno di comune accordo.

In mancanza di accordo, il terzo componente è nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

ART. 14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche che possono essere adottate successivamente dal Consiglio Comunale, sulla base di normative intervenute o sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione.

2. Le eventuali modifiche di cui al precedente comma, approvate successivamente alla stipula della concessione, sono considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari e a questi direttamente applicabili.

ART. 15 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di Legge vigenti ed al Codice Civile (in particolare Art.1803 e seguenti).

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.